ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE

Art. 28

IL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

(7)

Versione in vigore dal 7 marzo 2026, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2008

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 [...]".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-188-2008/art-28-il-d-lgs-10-febbraio-2026-n-29-ha-confermato-l-abrogazione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it